

ALLEGATO 4

**Art. 174 delle Norme per l'Attuazione del R.U.
adeguato alle disposizioni del P.T.C.**

Art.174 – Annessi per aziende agricole con superfici inferiori ai minimi.

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli (incluse le tettoie coperte/aperte, magazzini e simili) non è soggetta al rispetto delle superfici minime fondiarie come indicate nelle presenti norme, nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulti in attività ed iscritta alla camera di Commercio, industria artigianato e agricoltura (CCIAA) e che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività: allevamento intensivo di bestiame, trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento, acquacoltura, allevamento di fauna selvatica, cinotecnica; allevamenti zootecnici minori.

2. La costruzione dei nuovi annessi agricoli (incluse le tettoie coperte/aperte,magazzini e simili) che non sono soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie deve comunque essere commisurata alle dimensioni dell'attività dell'azienda nel rispetto delle vigenti normative relative alle attività di cui al comma 1.

3. Sono definite in particolare:

a) le seguenti caratteristiche tipologiche, costruttive:

- copertura a falde, pianta regolare, rettangolare o quadrata, ubicati al suolo seguendo il naturale andamento dei terreni, evitando quanto più è possibile i movimenti di terra che alterino la morfologia del sito e evitando la formazione di nuovi sedi stradali.

- collocazione nel pieno rispetto dei criteri insediativi di seguito indicati:

- ubicazione nel rispetto della viabilità territoriale e poderale esistente e con opere edilizie che garantiscano una continuità con le proprietà tipologiche e morfologiche dell'edilizia rurale esistente,

- mantenimento, a seguito degli interventi edilizi, della rete scolante e del sistema delle acque superficiali;

- ubicazione, ove ciò risulti compatibile con le norme igienico-sanitarie, in prossimità dei nuclei poderali esistenti;

- predisposizione degli accorgimenti necessari, quali la collocazione di siepi e alberature, o inserimento in aree meno impattanti;

- dimostrazione della fattibilità dell'intervento in riferimento al consumo delle risorse e alle problematiche di natura idrogeologica;

b) le caratteristiche dimensionali degli annessi che dovranno essere rapportate alle attività agricole previste:

c) la superficie fondiaria minima necessaria per l'installazione dell'annesso che è pari a tre ettari.

4. Nella documentazione per il conseguimento del titolo abilitativo, dovranno essere indicate:

a) la necessità della realizzazione dell'annesso in relazione all'attività agricola di cui al comma 1;

b) le caratteristiche e le dimensioni dell'annesso;

c) la verifica della conformità dell'intervento alla l.r. 1/2005, al relativo regolamento di attuazione, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.